telefono fax	Via A. Maspoli, c/0 OSC ++41 91 646 88 51 ++41 91 646 60 05	Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle opere sociali Divisione della salute pubblica
Funzionario incaricato	P. Livio	Ufficio del farmacista cantonale 6850 Mendrisio
telefono	646 88 51	
		Alle Farmacie
		del Cantone Ticino

23 luglio 1997

Ns. riferimento

Vs. riferimento

mc

INFORMAZIONI PER LE FARMACIE

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

vi informo circa alcuni punti essenziali per la nostra attività.

Legge federale sugli agenti terapeutici

La procedura di consultazione è terminata. Verso la fine dell'anno il Dipartimento Federale degli Interni comunicherà i risultati della stessa ed informerà i Cantoni sull'iter parlamentare. Il nostro Consiglio di Stato si è detto favorevole alla legge, richiedendo tuttavia alcune modifiche e maggior chiarezza circa la suddivisione delle responsabilità fra Cantoni e il previsto Istituto Federale dei Medicamenti, ente che raggrupperà l'UICM ed alcuni uffici dell'UFSP. Vi comunico alcuni passaggi della presa di posizione governativa inerenti la farmacia.

Prezzo dei farmaci

Per i prodotti di vecchia introduzione sul mercato si è dell'avviso che il loro prezzo debba rientrare nella media di quelli dei paesi con un prodotto interno lordo e con un sistema sanitario analogo al nostro. Ciò significa indirettamente che non sono consentiti dei paragoni di prezzo con dei paesi europei che notoriamente si distanziano dal nostro per i suddetti parametri, rispettivamente che non sono più sostenibili dei



prezzi manifestamente più elevati in rapporto a quelli praticati negli altri stati. Il CdS ha approfittato di questa risposta per ricordare che il farmaco "è solo minimamente responsabile degli aumenti delle spese della salute (15% circa)".

. . .

Classificazioni delle specialità farmaceutiche.

Il Governo si è espresso nel senso che le classificazioni stabilite dal futuro Istituto Federale dei Medicamenti dovranno avere valore su tutto il territorio svizzero. Si vuole così evitare una situazione analoga a quella attuale, caratterizzata dal fatto che 6 Cantoni non si attengono alle delimitazioni dell'UICM (prodotti di lista C alle drogherie).

Dispensazione dei medicamenti.

Il CdS è dell'avviso che deve essere riservata ai soli farmacisti e droghisti nei limiti stabiliti dalle classificazioni dell'Istituto. Per i medici dovrebbero essere previste delle eccezioni solo per motivi di disservizio e per necessità particolari di salute dei pazienti. Si vuole così evitare ciò che si verifica altrove, vale a dire la dispensazione medica nelle zone già provviste di farmacie. Non ci si fa molte illusioni circa il buon esito della richiesta: ma certi concetti è pur sempre opportuno ribadirli.

Vendita di farmaci per corrispondenza.

Il problema è diventato d'attualità per le note iniziative di alcune casse malati. Il progetto di Legge prevede la proibizione delle vendite dirette al pubblico per corrispondenza (bollettini, comande per informatica, ecc.). Le ammette per contro se avvengono tramite un'adeguata consulenza di un medico o di un farmacista, ossequiando nel merito i requisiti di sicurezza per il paziente. Il testo di legge si basa a tal riguardo su considerazioni giuridiche che riconoscono per l'appunto tale sistema di vendita a condizione che il paziente conosca il prodotto e sia qià stato dovutamente informato da parte di uno specialista. Quest'attività è tra l'altro praticata anche da nostre farmacie. Il Governo dice di non essere "particolarmente favorevole a questo genere di iniziative (Casse Malati) che portano ad una confusione di ruoli fra assicuratori e fornitori di prestazioni. Siamo consapevoli che le stesse possono generare direttamente od indirettamente dei benefici per i pazienti. È così che nel nostro cantone l'Ordine dei Farmacisti si è organizzato per offrire ulteriori prestazioni ai propri malati, iniziative lodevoli che saranno probabilmente seguite da altre. Alla fin fine non pensiamo che dette farmacie di spedizione



avranno un grande successo nel nostro paese, il paziente preferendo appoggiarsi al proprio farmacista di fiducia, il solo a conoscere tutte le sue problematiche. Tanto più che vi sono dei prodotti che richiedono per il loro uso delle spiegazioni talmente complesse che è indispensabile in questi casi il contatto diretto paziente-farmacista (es. penne graduate per la somministrazione di insulina). La prevista Ordinanza d'applicazione dovrà di conseguenza tener conto anche di questi aspetti".

Si approfitterà a tal riguardo dell'allestimento del Regolamento d'applicazione della Legge sanitaria per dare delle regole a questo genere d'attività, norme che dovranno essere in sintonia con

. . .

quelle degli altri Cantoni. A livello di UICM abbiamo ritenuto indispensabile formare a tal riguardo una commissione. I Cantoni che dispongono di espresse disposizioni legali per vietare questo genere d'attività sono coscienti che le stesse sono state concepite per il sistema di vendite "porta a porta" (colportage) o per le vendite dirette per corrispondenza, attività quest'ultime pure proibite in Ticino seppur non espressamente contemplate dalla nostra legge sanitaria.

Commercio all'ingrosso di medicamenti.

Varie nostre farmacie praticano questo genere di commercio soprattutto per approvvigionare degli ospedali italiani. L'avamprogetto di Legge prevedeva degli ostacoli a tal riguardo. Il Governo si è opposto, sottolineando al riguardo che questo genere d'attività è destinata a colmare delle lacune di approvvigionamento che si verificano in alcuni stati esteri.

Il testo completo della risposta è ottenibile in fotocopia presso l'OFCT o presso la nostra sede.

Pubblicità sui medicamenti

La legislazione cantonale ed intercantonale prevede delle restrizioni circa la pubblicità dei medicamenti alfine di proteggere la salute pubblica. Sostanzialmente queste restrizioni sono contenute nella Legge sanitaria, nel Regolamento d'esecuzione della Convenzione intercantonale e nelle Direttive sulla pubblicità dell'UICM del 23 novembre 1995. Queste restrizioni contengono delle disposizioni (art. 8, cpv. b delle Direttive) per la pubblicità intesa a reclamizzare degli sconti per le



specialità farmaceutiche (liste C e D), proibizioni volute dai Cantoni per evitare l'abuso di farmaci.

Queste disposizioni sono state oggetto di un recente sentenza del Tribunale Federale in relazione ad una farmacia ginevrina che reclamizzava degli sconti.

Il Tribunale Federale ha ritenuto che il diritto a fare della pubblicità (derivante dalla libertà di commercio) non è un diritto assoluto. Trattandosi di persone (farmacisti) che esercitano una professione liberale, i Cantoni hanno il diritto di porre delle regole più strette che per altre attività. In particolare questi professionisti devono tenere un'attitudine degna e corretta nei confronti dei propri clienti e del pubblico. Essi non devono ad esempio utilizzare la pubblicità in modo da gettar discredito sulla professione con degli annunci inopportuni, ingannevoli e mercantili: oppure denigrando i colleghi e comparando le reciproche prestazioni. Detta pubblicità dev'essere oggettiva. Per i farmacisti, sempre a seconda del TF, la situazione è comunque più

. . .

complessa perchè esercitano nello stesso tempo una professione liberale e commerciale. La pubblicità relativa ai prezzi (ribassi) dei farmaci di lista C e D appare tuttavia compatibile con l'attività professionale; tanto più che si tratta di informazioni oggettive ed utili al consumatore. La proibizione di farlo sapere al pubblico è quindi disproporzionata. Tanto più che spetta al farmacista mettere in guardia i propri pazienti contro l'abuso dei medicinali.

Il farmacista ginevrino che si era visto proibire l'annuncio di ribassi da parte del Governo ha avuto quindi partita vinta. I Cantoni, tramite l'Unione intercantonale, dovranno quindi rivedere parzialmente le Direttive sulla pubblicità.

Il problema della concorrenza fra farmacisti diventa sempre più attuale e risulta sempre più difficile stabilire il limite fra la pubblicità commerciale e professionale inammissibile e quella a carattere informativo. È possibile che venga organizzata a tal riguardo una conferenza con il prof. Tercier, Presidente della Commissione federale sulla concorrenza. Assistiamo infatti ad un evoluzione dei concetti a tal riguardo. Si dovrebbe comunque arrivare a norme deontologiche più moderne onde evitare incomprensioni fra i colleghi, norme comunque che non smorzino iniziative professionali e commerciali a favore dei pazienti.



La necessità di disporre di norme di riferimento più chiare a tal proposito interessa non solo la vostra attività; anche quella di questo Ufficio.

Fatturazioni a carico dell'assicurazione malattia

Richiamo alla vostra attenzione la circolare della Società svizzera di farmacia del 2 luglio u.s. relativa alla formazione postdiploma secondo la LAMal. Il termine per l'ottenimento dell'attestato o del certificato per le fatturazioni dell'assicurazione malattia è stato fissato al 30 settembre p.v.

Da parte del collega Giovan Maria Zanini e del sottoscritto abbiamo informato la SSF circa la situazione dei nostri colleghi. Rispettivamente abbiamo preso contatto con coloro la cui situazione non è perfettamente in sintonia con la Convenzione elaborata a tal riguardo dalla suddetta Società ed il Concordato degli assicuratori malattia (CAMS).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi direttamente a:

S S V Signor Rainer Lauterburg Stationsstrasse 12, Case Postale 3097 Bern-Liebefeld

☎ 031/ 978 58 75 - **fax** 031/ 978 58 59

oppure al collega G.M. Zanini ed al sottoscritto.

Con cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio



Copia per conoscenza:

- S S V , Signor Rainer Lauterburg, Stationsstrasse 12, Case Postale, 3097 Bern-Liebefeld.
- Dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, Viale Officina 3, 6500 Bellinzona.
- signor Flavio Guidotti, Capo dell'Ufficio di sanità, Sezione sanitaria, Via Orico 5, 6500 Bellinzona.

